



## Un quesito su terre e rocce da scavo

Rispondono il Dott. Maurizio Santoloci e la Dott.ssa Valentina Vattani

DOCUMENTI

2010

INformazione

### RISPOSTE A QUESITI

*Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.*

**Domanda:** Art. 186 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. Come escludere la contaminazione nelle terre e rocce da scavo al fine dell'esclusione dal regime dei rifiuti?

**Risposta (a cura del Dott. Maurizio Santoloci e della Dott.ssa Valentina Vattani):**

Dopo le modifiche apportate dal D.Lgs. n. 4/08 al T.u. ambientale, le terre e le rocce da scavo, se rispettano determinate condizioni, possono derogare alla normativa sui rifiuti ma la loro modalità di gestione è maggiormente improntata ai principi di cautela: il legislatore del 2008 prevede in modo chiaro e univoco che le terre e le rocce da scavo non devono provenire da siti contaminati oppure sottoposti a procedimenti di bonifica (criterio non contenuto nella vecchia disposizione) e ribadisce che le modalità del “riutilizzo” non devono in alcun modo comportare un impatto ambientale.

Deve essere, pertanto, fatto un accertamento della provenienza di dette terre e rocce da scavo da un sito non contaminato. Ricordiamo che attualmente la normativa in materia di bonifica e ripristino dei siti contaminati è delineata al titolo V della parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 ove sono state introdotte le nozioni di “concentrazioni soglia di contaminazione”, “concentrazioni soglia di rischio” e ridefinite quelle di “sito potenzialmente contaminato”, “sito contaminato”.

Le “concentrazioni soglia di contaminazione” (CSC) sono i livelli di contaminazione delle matrici ambientali stabiliti dalla legge che costituiscono i valori soglia al di sopra dei quali è necessaria la caratterizzazione del sito e l'analisi di rischio specifica. Questi limiti tabellari sono individuati nell'Allegato 5 alla parte quarta del D.L.vo n. 152/2006.

Un sito si definisce “potenzialmente inquinato” quando vengono superati i limiti di uno o più valori soglia di contaminazione (CSC). Se questi limiti vengono superati, è poi necessario fare la caratterizzazione del sito e l'analisi del rischio specifica per verificare se sono stati superati anche i valori soglia di rischio: indicati come “concentrazioni soglia di rischio” (CSR). Quest'ultimi livelli di contaminazione delle matrici ambientali si determinano caso per caso mediante l'applicazione della procedura di analisi di rischio sito specifica, secondo i principi illustrati nell'Allegato 1 alla parte quarta del D.L.vo n. 152/2006. I valori CSR rappresentano, poi, anche l'obiettivo di bonifica.

Qualora dall'analisi svolta dovesse risultare che anche i valori di concentrazione soglia rischio (CSR) sono superati, il sito che è stato sottoposto al controllo viene indicato come “sito contaminato”.

Si ha, invece, un “sito non contaminato” quando la contaminazione delle matrici ambientali risulta essere inferiore ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC) oppure, se superiore, è comunque inferiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR).

© Copyright riservato [www.dirittoambiente.com](http://www.dirittoambiente.com) - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

*Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.*


Dopo la riscrittura dell'art. 186 del D.Lgs, n. 152/06 non ci si riferisce più alla contaminazione delle terre e rocce derivanti dal ciclo produttivo che le ha generate, ma si fa richiamo al concetto della "compatibilità" con il sito prescelto per l'impiego. In altre parole l'utilizzo dei materiali in un sito con caratteristiche diverse da quello di provenienza non deve comportare nessuna modifica dello stato di qualità dell'ambiente, degli habitat, della flora e della fauna.

Ne consegue quindi che l'accertamento delle caratteristiche di dette terre e rocce da scavo e della "compatibilità con il sito di destino" dovrà essere effettuata all'atto di formazione delle terre e rocce. L'aspetto della caratterizzazione delle terre e rocce da scavo, rispetto alla precedente disciplina di deroga dettata sempre dall'art. 186, dopo le sopra richiamate modifiche, risulta dunque cambiata: viene ribaltato il momento della prova che va ora effettuato sul sito di provenienza. Quindi l'accertamento non dovrà avvenire in un secondo momento sul sito di deposito come composizione media delle terre e rocce.

Per la caratterizzazione dei rifiuti costituiti da terre e rocce da scavo, al fine del riutilizzo in attività di recupero e ripristino ambientale ai sensi del D.M. 5 febbraio 1998, è necessario confrontare le concentrazioni di contaminanti con i valori limite previsti per la specifica destinazione d'uso (colonne "A" e "B" della tabella 1, dell'allegato 5, al titolo V, parte IV, del D. Lgs 152/2006) e sottoporre il rifiuto al test di cessione di cui all'allegato 3, del D.M. 5 febbraio 1998 (tipologia 7.31-bis).

*Publicato il 14 marzo 2010*

Per un approfondimento sulle tematiche  
in materia di gestione di rifiuti segnaliamo il volume  
**"Rifiuti Solidi e Liquidi - Trasporto, stoccaggio, depositi & dintorni..."**  
di *Maurizio Santoloci e Valentina Vattani*  
(Diritto all'ambiente - Edizioni: <http://www.dirittoambientedizioni.net/> )



**Vuoi esprimere anche tu una opinione sull' argomento?  
Vuoi inviarci il tuo parere, un'esperienza concreta, un documento  
che pensi possa essere utile per il dibattito sul tema? Scrivi a:**

**[redazione@dirittoambiente.net](mailto:redazione@dirittoambiente.net)**

**© Copyright riservato [www.dirittoambiente.com](http://www.dirittoambiente.com) - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata**

**E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)**

***Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.***